



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione 2
U.O. Sanità

Regione Lazio

Direzione Salute e integrazione sociosanitaria
Area Risorse Umane
arearisorseumanessr@pec.regione.lazio.it

e, p. c. **Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome**
Comitato di Settore Regione Sanità
conferenza@pec.regioni.it
comitatosettore@regioni.it

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 293 della L. 234/2021 e art. 1, comma 526 della L. 197/2022. Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto e premesso che l'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., svolge attività di assistenza finalizzata alla formulazione di orientamenti di parte datoriale per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si precisa che la disciplina contenuta nei CCNL 2019-2021 differisce fra comparto e dirigenza. In particolare:

- **per quanto riguarda il contratto della dirigenza:** il meccanismo di ripartizione delle risorse rinvia a specifica tabella contenente valori percentuali applicabili alle diverse scadenze indicate dalle norme legislative che finanziano tale istituto. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 526 della Legge n. 197/2022, nell'ambito del CCNL 2019-2021, a cui la legge ne demanda l'applicazione, è stato individuato un valore minimo incrementabile a livello aziendale e ne è stata disciplinata la modalità di incremento attraverso specifica tabella contenente percentuali di riparto fra regioni delle risorse definite a livello nazionale. Le risorse di cui trattasi sono altresì disciplinate dal contratto in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale che assicura la copertura economica dell'indennità erogata;
- **per quanto riguarda il contratto del comparto:** il CCNL 2019-2021, entrato in vigore in data anteriore alle disposizioni che hanno ulteriormente finanziato l'indennità di pronto soccorso dal 2023 in poi, ha ripartito le sole risorse disponibili a decorrere dall'anno 2022 disciplinandone le modalità di erogazione e individuando, con la Tabella G, le predette risorse in valore assoluto di competenza di ogni singola regione, sulla base del monte salari 2018. Anche in questo caso, le risorse di cui trattasi sono disciplinate dal contratto, in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale, che assicura la copertura economica dell'indennità erogata.

Relativamente al triennio 2022-2024, in coerenza con le disposizioni legislative citate, l'atto di indirizzo del Comitato di Settore¹, ha dato indicazioni all'ARAN di finalizzare le ulteriori risorse destinate all'indennità di pronto soccorso. Tali risorse, decorrenti dal 2023, unitamente a quelle destinate all'incremento degli stipendi e di altre voci retributive, saranno finalizzate nell'ambito delle trattative in corso. Per la loro ripartizione tra le regioni, nella bozza di testo contrattuale in discussione, si è fatto riferimento al monte salari che precede il rinnovo contrattuale (cioè l'anno 2021). Nella stessa bozza, è stata altresì prevista, anche per le predette ulteriori risorse che si renderanno disponibili, la necessaria alimentazione dei fondi aziendali ai fini della loro erogazione.

In merito al riferimento del riparto delle risorse del FSN, in cui sono ricomprese anche le risorse per il rinnovo del CCNL, si fa presente che la materia esula dalle competenze della scrivente Agenzia.

A completamento, si precisa infine che le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le diverse Aziende previo confronto regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del CCNL 2.11.2022; ciascuna Azienda dovrà successivamente definire l'ulteriore disciplina applicativa previa contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. 1) del CCNL 2.11.2022.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Marco Rizzato
(F.to digitalmente)

¹ Per completezza, si riporta l'estratto dell'Atto di indirizzo relativo al triennio 2022-2024 trasmesso dal Comitato di Settore:
“...omissis... Il contratto dovrà inoltre finalizzare le risorse previste dall'art. 1 comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n.197, norma che ha incrementato per il personale non dirigenziale del comparto sanità le risorse già previste dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, per 70 milioni di euro dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 e per 140 milioni di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2024. I citati importi sono al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni. ...omissis...”.